

QUOTE STORICHE SPETTANTI: ordinanza della Cassazione

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DELL'1.2.2019, N. 3134

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Alcuni Dirigenti sanitari toscani si sono opposti ad una sentenza della Corte d'Appello ricorrendo alla Cassazione civile, Sezione lavoro, sostenendo che per la determinazione delle "quote storiche spettanti" si debba fare riferimento a quelle individuate dall'art. 61 del CCNL 1994/1997, rilevando, altresì, che va esclusa la competenza della contrattazione decentrata regionale in materia di determinazione dell'entità dei fondi di incentivazione della produttività spettanti ai dipendente delle UU.SS.LL, essendo essa compiutamente disciplinata dal CCNL che ne stabilisce l'entità come originariamente determinata ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.p.r. 384 del 1990.

Con Ordinanza dell'1.2.2019, n. 3134 la Cassazione civile, Sezione lavoro, ha quindi risolto la questione relativa alla corretta identificazione delle "quote storiche spettanti" di cui all'art. 61, secondo comma, del CCNL 1994/1997 del 5 dicembre 1996 richiamando la sentenza 15 dicembre 2017, n. 30222 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, laddove è stato affermato il principio secondo cui: "ai fini della determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, con l'espressione 'quote storiche spettanti' contenuta nell'art. 61, secondo comma del CCNL di comparto si intendono quelle determinate secondo le previsioni del d.p.r. n. 384 del 1990, sulla base del valore unitario del 'plus orario', come definito nell'art. 61, comma settimo, moltiplicato per il numero massimo delle ore di 'plus orario' consentito (dall'art. 61, secondo comma cit) e per le unità di personale impegnato nell'attività incentivata: una volta individuata la quota massima spendibile secondo i suindicati criteri ad essa va applicata la riduzione del trenta per cento, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 537 del 1993.

Di notevole importanza sono alcune considerazioni della Cassazione contenute nell'ordinanza suindicata e cioè che: "per effetto dell'applicazione generalizzata del nuovo sistema di determinazione della retribuzione di risultato e del trattamento retributivo in tutto il pubblico impiego 'contrattualizzato' – introdotto a partire dal d.lgs. n. 29 del 1993 e poi definito dal d.lgs. n. 165 del 2001 (attualmente vigente), la relativa competenza è stata attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro, con la previsione di una specifica procedura finalizzata a consentire allo Stato, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, di valutare la compatibilità della quantificazione dei costi contrattuali di programmazione e di bilancio" ed al conseguente richiamo ad alcune sentenze della Corte Costituzionale che "ha più volte affermato – anche con riguardo alla retribuzione di risultato – che le Regioni non possono determinare la struttura e l'entità del trattamento economico dei dirigenti, in quanto così ledono l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost intervenendo in materia di "ordinamento civile", quale la regolazione del rapporto di lavoro pubblico regionale, con specifico riferimento al profilo della sua contrattualizzazione, previsto dalla legislazione statale come principio regolatore del rapporto di lavoro con tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni"